

ALLEGATO "A" REP. 94870 RACC. 39924

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39, nonché delle ulteriori norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito "CTS"), del codice civile e della normativa in materia, un Ente filantropico nella forma di fondazione, denominato **"FONDAZIONE MARINELLA E GIOACCHINO GRASSO - ENTE FILANTROPICO"**, in forma abbreviata **"FONDAZIONE GRASSO - ENTE FILANTROPICO"**.

1.2 La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.

1.3 Solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli art. 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le locuzioni "Ente filantropico", "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Gorizia (GO), Corte S. Ilario n. 7.

Articolo 3

DURATA

3.1 La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4

SCOPI E ATTIVITA'

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, sia in Italia che all'Estero, delle attività di interesse generale, così come riconosciute e qualificate dall'art. 37 (erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale) e dall'art. 5, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per realizzare le finalità proposte la Fondazione può svolgere le attività istituzionali di interesse generali quali: sovvenzioni a famiglie e persone bisognose, ad enti di carità e assistenza, per il pagamento di spese di prima necessità (vitto, alloggio, medicine), di servizi essenziali di base (elettricità, gas, acqua) e per il finanziamento di progetti di educazione e formazione scolastica ed extra scolastica.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica - in via strumentale e non prevalente - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
- b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, eventi, mostre, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;

- c) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino negli ambiti della Fondazione, svolgendo altresì attività di sensibilizzazione;
- d) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
- e) porre in essere attività di comunicazione nei propri settori di intervento tramite la realizzazione, a titolo esemplificativo, di video, documenti, pubblicazioni e siti web;
- f) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- g) stipulare ogni atto o contratto, considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché ne sia verificata la sostenibilità economica e finanziaria da parte del Consiglio Direttivo;
- h) agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
- i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell'interesse esclusivo della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché non comportino oneri economici gravosi per l'ente.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 5

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 6

PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

6.1 Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio Direttivo adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo

chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività di cui al "Programma annuale" ed al documento di indirizzo; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

6.2 Il Programma annuale è il documento di indirizzo fondamentale dell'attività della Fondazione. Esso è approvato dal Consiglio Direttivo e contiene l'indicazione dei progetti prioritari verso i quali saranno indirizzate le erogazioni, con l'individuazione dei tempi di realizzazione, delle modalità di raccolta delle risorse necessarie e delle forme di erogazione delle stesse.

Articolo 7

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

7.1 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è composto:

- a) dal **fondo di dotazione** iniziale, conferito dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione al patrimonio;
- c) dalle elargizioni fatte dal Fondatore, da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi di qualsiasi genere destinati ad incremento del patrimonio.

7.2 Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del **fondo di gestione** costituito:

- a) dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio e dagli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie fatti da enti o da privati, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi del Fondatore;
- e) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse;
- f) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

7.3 Tutte le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

8.2 Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

8.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

8.4 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del CTS, la Fondazione dovrà approvare e pubblicare annualmente il bilancio sociale, con le modalità previste dallo stesso art. 14.

8.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale, se nominato.

9.2 Ai membri degli organi della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3) del D.Lgs. n. 117/17 oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Organo di Amministrazione è costituito da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, a ciascuno dei quali spetta un voto.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati inizialmente in sede di costituzione e successivamente dal Consiglio Direttivo tramite cooptazione, cui competono anche la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo qualora, per qualunque causa, vengano meno nel corso del mandato; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

10.2 Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

10.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

10.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni

consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

10.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto dal primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

10.6 Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Articolo 11

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e, in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi della Fondazione approvando il "Programma annuale" ed il "Documento di Indirizzo" e a verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- d) approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie; deliberare l'istituzione di sedi ed uffici operativi secondari, anche fuori del territorio nazionale;
- h) deliberare in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- i) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti;
- j) determinare, l'eventuale, compenso dei membri degli organi della Fondazione e approvare i rimborsi spese;
- k) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
- l) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- m) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca.

11.2 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni

qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

11.4 Il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito ovunque, sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante invio di comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione.

11.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

11.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

11.7 La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

11.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, mentre le decisioni relative allo scioglimento dell'Ente e alla conseguente devoluzione del patrimonio vengono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo.

11.10 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 12

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

12.1 Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati per la prima volta in sede di costituzione della Fondazione e, successivamente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti. La legale rappresentanza spetta, in assenza o in caso di impedimento del Presidente, al Vice Presidente. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

12.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

12.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 13 SEGRETARIO

13.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

13.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

13.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) a 3 (tre) membri - secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo - nominati inizialmente dal Fondatore e, alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo medesimo.

14.2 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

14.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, ossia sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio Direttivo avrà comunque la facoltà di nominare un revisore esterno o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

14.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministe-

riali. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

LIBRI DELLA FONDAZIONE

15.1 Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

15.2 Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Segretario e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

Articolo 16

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

16.1 Lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio Direttivo, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

16.2 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio Direttivo di scioglimento.

16.3 Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Articolo 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Santi Grasso

- " Davide Catano
- " Pietro Becci
- " Silvia Zuin
- " Francesca Bianco teste
- " Schiavinato Martina teste
- " Paolo Talice

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor Paolo TALICE, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' quindici febbraio duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo TALICE